



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 9 "DELLA VAL MASINO" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI VAL MASINO

ORDINANZA N. 105

IL DIRIGENTE

PREMESSO che sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 15+850 e il km 16+923, nel territorio del comune di Val Masino, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria delle asfaltature, disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 972 del 8 agosto 2025, alla società Cossi Costruzioni S.p.A. (P. IVA 00617100144), con sede a Sondrio, in via Chiavenna n. 13;

VISTA l'istanza pervenuta in data 21 aprile 2026 e registrata al protocollo n. 13408, con la quale la società Cossi Costruzioni S.p.A. ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale in oggetto, per l'esecuzione dei sopracitati lavori;

ATTESO che della programmata chiusura è stato dato preavviso mediante comunicazione ai soggetti interessati con nota protocollo n. 13671 in data 22 aprile 2026;

CONSIDERATO che non sono presenti strade alternative, per raggiungere le varie località poste a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 9 "della Val Masino", dal km 15+850 al km 16+923, in comune di Val Masino, **dalle ore 7.00 del giorno 11 maggio 2026 alle ore 18.00 del giorno 29 maggio 2026, escluse le giornate di sabato e di domenica.**

Il sabato e la domenica il traffico sarà ripristinato a doppio senso di circolazione, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica di preavviso indicante la chiusura al transito della strada provinciale n. 9 "della Val Masino", nelle principali località a valle del cantiere, già a decorrere dal giorno precedente la chiusura;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale atte a consentire l'accesso ai soli autorizzati;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;

- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della carreggiata al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della circolazione in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della seguente società dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Cossi Costruzioni S.p.A. - cell. n. 345 7495239

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Cossi Costruzioni S.p.A. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Cossi Costruzioni S.p.A. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 04/05/2026

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore lavori: geom. Simone Spandrio (tel. 0342 531267)